



Statuto Sociale Consorzio Granterre S. C. A.

Consorzio Granterre

Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41
www.granterre.it

CONSORZIO GRANTERRE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

ART. 1

E' costituita con sede in Modena, all'indirizzo che risulterà dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese, una società cooperativa agricola sotto la denominazione "CONSORZIO GRANTERRE - CASEIFICI E ALLEVAMENTI - Società Cooperativa Agricola".

Ferma restando l'unica denominazione legale di cui sopra, la società potrà validamente operare anche sotto le seguenti ditte o sigle:

"CONSORZIO GRANTERRE S.C.A." o "GRANTERRE S.C.A."

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, in qualsiasi località nazionale ed estera, uffici, filiali, succursali, stabilimenti, magazzini ed altre unità locali, con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 24, la cooperativa potrà assumere anche la qualifica di "Organizzazione di produttori latte e derivati", costituendo un'apposita sezione di attività, con propria gestione separata.

ART. 2

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquanta ed essa potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo e fatto salvo il diritto di recesso riservato al socio dissenziente. Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro soci della medesima.

ART. 3

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato, senza fini di speculazione privata.

Essa si propone i seguenti scopi:

- fare conseguire ai propri soci i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli e zootecnici da essi direttamente conferiti alla cooperativa, attraverso la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, l'utilizzo, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti medesimi;
- favorire l'incremento e lo sviluppo, qualitativo e quantitativo, delle attività delle imprese associate;
- favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell'agricoltura, con particolare riguardo al comparto zootecnico e lattiero-caseario;
- fare partecipare i propri soci ai benefici della cooperazione a carattere mutualistico;
- collaborare allo sviluppo ed alla promozione del movimento cooperativo;
- potenziare e valorizzare la produzione lattiero casearia nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea;
- promuovere la concentrazione dell'offerta del prodotto sul mercato e la regolarizzazione del prezzo relativo, a vantaggio del produttore.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 4

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- a) provvedere, direttamente o indirettamente, per conto degli associati, alla raccolta, alla lavorazione, alla trasformazione e alla vendita dei prodotti lattiero caseari conferiti dai Soci;
- b) provvedere all'acquisto, alla lavorazione, alla trasformazione ed al commercio di generi alimentari di ogni specie, dei prodotti dagli stessi derivati, quelli dietetici inclusi, tanto sfusi che confezionati, in particolare ai prodotti lattiero caseari e così ai latti speciali, ai burri, ai formaggi, teneri e duri;
- c) procedere alla distribuzione, in Italia e all'estero, sia in proprio che per conto di terzi, dei prodotti oggetto della propria attività;
- d) compiere tutte le operazioni commerciali, di importazione e di esportazione necessarie od utili, comunque strumentali, per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) effettuare, direttamente o indirettamente, la stagionatura del formaggio conferito dai soci;
- f) gestire impianti, stabilimenti e magazzini adatti alla stagionatura e alla conservazione, anche attraverso la gestione di magazzini generali, di formaggi, con particolare riferimento al formaggio parmigiano-reggiano ed al formaggio grana padano;

g) sviluppare tutte quelle attività che possono comunque giovare ai propri soci ed al miglioramento della produzione casearia ed in particolare una attività di assistenza tecnica, anche attraverso la gestione di laboratori chimico - batteriologici.

Tali attività possono essere svolte anche in direzione di caseifici non associati e dei singoli, considerando il miglioramento della produzione lattiero-casearia come uno degli obiettivi primari della cooperativa;

h) gestire direttamente, o mediante partecipazioni in società operanti nel settore, allevamenti organizzati con i più moderni criteri tecnici, sia di bestiame da carne che di bestiame da latte o da riproduzione, sia qualunque altro allevamento;

i) gestire direttamente, o mediante partecipazioni in società operanti nel settore, impianti di trasformazione e di manipolazione di prodotti agricoli conferiti dai soci o direttamente prodotti dalla cooperativa, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;

j) acquistare, assumere in affitto, in compartecipazione ed in ogni altra forma, fruendo quando è possibile delle agevolazioni stabilite dalle leggi per lo sviluppo dell'agricoltura e della proprietà coltivatrice, terreni agricoli da destinare alla coltivazione, anche a conduzione divisa, ma con unità di direttive;

k) raccogliere dai propri soci conferimenti di foraggio e di altri prodotti utili all'allevamento del bestiame, secondo modalità e tempi da stabilirsi in un apposito regolamento interno;

l) assumere attività di prestazioni di macchine agricole, di lavori agricoli di ogni genere e tipo ed anche di lavori industriali, aventi comunque attinenza con l'agricoltura;

m) svolgere attività promozionali, quali la partecipazione a fiere, la realizzazione e la acquisizione di marchi e la pubblicizzazione delle proprie attività.

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente articolo la cooperativa potrà:

- prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto ed in comodato, macchine, fabbricati, mobili ed immobili;

- costruire, ricostruire ed acquistare mobili, immobili, aree, impianti, macchinari ed attrezzature, di qualsiasi tipo e valore, necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;

- cedere a noleggio, in locazione, in affitto, in comodato, macchine, fabbricati, mobili ed immobili che non servissero, anche momentaneamente, alla cooperativa per la sua attività sociale;

- cedere a chiunque in proprietà, anche a riscatto, qualsiasi bene mobile ed immobile di proprietà della cooperativa.

n) svolgere, in via strettamente strumentale e non prevalente e, comunque, a favore di società partecipate, anche indirettamente, o dei propri soci o di società in questi partecipanti o di società da questi partecipate, servizi gestionali, di assistenza e di consulenza correlati o strumentali con l'oggetto sociale dei soggetti beneficiari medesimi.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine, e comunque strumentale, a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

1) costituire, acquisire quote ed azioni, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere, siano esse cooperative, consorzi, società per azioni o società a responsabilità limitata, ivi comprese quelle finanziarie, specie se svolgono attività analoghe, complementari od accessorie all'attività sociale o attività che siano comunque utili allo sviluppo del Movimento Cooperativo; assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, alle quali potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

2) partecipare all'attuazione di iniziative o di interventi previsti dalla regolamentazione comunitaria o dalla legislazione nazionale e regionale nel settore lattiero-caseario;

3) dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e a sviluppare il Movimento Cooperativo, a fornire ad esso servizi ed assistenza, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative e di società partecipate o collegate al Movimento Cooperativo;

5) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei propri soci e, conseguentemente, promuovere l'autofinanziamento della cooperativa, raccogliendo prestiti esclusivamente dai soci ed esclusivamente al fine del conseguimento del proprio oggetto sociale, in conformità alle disposizioni di legge in materia e ai relativi provvedimenti di attuazione nonché all'apposito regolamento interno; è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e i contributi disposti dalla Unione Europea, dallo Stato e da altri enti pubblici.

La cooperativa inoltre, in quanto "Organizzazione di Produttori", dovrà:

A) adottare, con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione dei prodotti sul mercato, nonché norme di conoscenza della produzione;

B) effettuare l'immissione sul mercato del prodotto destinato alla commercializzazione, proveniente dagli associati obbligatisi ai sensi dell'art. 10 dieci - punto e) - del presente statuto, nel quadro di quanto previsto alla lettera f) dell'art. 3, secondo comma, della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 24;

C) rappresentare i produttori associati, per gli scopi previsti dal presente statuto, nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelli della cooperativa.

Ai fini di tale rappresentanza, il mandato è insito nel rapporto di associazione all'Organizzazione.

La cooperativa inoltre potrà:

- svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

- stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

- promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione agraria diretti alla conservazione e alla realizzazione produttiva nelle aziende degli associati, curando, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la fusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;

- riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo, da chiunque disposti, in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;

- svolgere tutti gli altri compiti previsti per le Organizzazioni dei Produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;

- affidare, nel rispetto dei Regolamenti Comunitari, funzioni operative di propria competenza alle Organizzazioni, agli Enti, alle Cooperative e ai Consorzi di cooperative associati;

- assolvere gli impegni e gli adempimenti previsti dalla Organizzazione Comune di Mercato (O.C.M) del comparto lattiero caseario.

La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO II SOCI COOPERATORI

ART. 5

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo fissato dalla legge.

Possono diventare soci cooperatori:

a) tutti i produttori agricoli, siano essi persone fisiche, enti o società, comunque costituiti, nonché loro cooperative, consorzi o enti promossi dal movimento cooperativo, interessati allo sviluppo della agricoltura e del settore zootecnico e lattiero caseario in particolare;

b) nella sezione Organizzazione Produttori, a norma dell'art. 3 della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 24, solo i produttori agricoli, siano essi persone fisiche, enti o società comunque costituite, nonché loro cooperative, consorzi ed enti promossi dal movimento cooperativo, interessati allo sviluppo dell'agricoltura e del settore zootecnico e lattiero-caseario in particolare. Possono altresì essere ammessi a socio della cooperativa le organizzazioni di produzione e di valorizzazione dei prodotti agricoli, a condizione che impongano ai propri associati l'obbligo di rispettare le norme di produzione e di immissione dei prodotti sul mercato che siano state adottate dalla cooperativa;

c) i caseifici sociali e cooperativi operanti nel territorio dello Stato;

d) i caseifici aziendali che trasformano il latte prodotto direttamente dall'azienda del titolare.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche, nonché le società di persone, che esercitano attività agricole o che operano nel settore della lavorazione, della manipolazione e della trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o che esercitano comunque attività collegate all'agricoltura.

E' altresì consentita l'ammissione, come soci, anche di lavoratori tecnici ed amministrativi dipendenti della cooperativa, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

L'ammissione a socio deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci, sulla base delle concrete esigenze di sviluppo della cooperativa stessa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quelle della cooperativa, svolgono una attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tale fine il Consiglio di Amministrazione della cooperativa, nell'esaminare la richiesta di ammissione a socio, dovrà valutare i settori e i mercati economici nei quali operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Non possono fare parte della cooperativa gli interdetti, gli incapaci, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.

ART. 6

Il Consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5 cinque, secondo periodo, del presente statuto, sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e di lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del socio speciale, assunta dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto con apposito regolamento interno, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento del socio speciale nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3) l'ammontare della quota sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento della sua ammissione.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione degli strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

Il socio speciale non può rappresentare in assemblea i soci operatori ordinari e non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 20 venti del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere al termine di ciascun esercizio sociale, con preavviso di almeno un mese.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 21 ventuno del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, comunque non superiore a 5 cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci operatori, a condizione che, come previsto dal regolamento interno e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al suo inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tale caso, il Consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 8 otto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 21 ventuno.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio operatore dovrà presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della cooperativa contenente le seguenti indicazioni:

- per i soci persone fisiche:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- b) ubicazione ed estensione dei terreni posseduti, con specificazione di quelli già di fatto adibiti o in corso di conversione alle produzioni che interessano l'attività della cooperativa, nonché il titolo in virtù del quale i terreni stessi sono condotti;
- c) le quantità di latte prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio;

- d) le eventuali attività commerciali od industriali, collegate alle produzioni lattiero casearie, alle quali è interessato, anche nella forma di partecipazione societaria;
- e) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori lattiero caseari per il prodotto o per i prodotti per i quali chiede di associarsi, precisando altresì se, in passato, abbia o meno aderito ad altre Organizzazioni;
- f) la tipologia e la quantità di prodotto che si impegna a conferire alla cooperativa;
- g) la eventuale richiesta di essere ammesso come socio speciale in inserimento, di cui al precedente art. 6 sei.

I soci che non partecipano alla sezione di attività "Organizzazione produttori latte e derivati" sono esonerati dalla presentazione di quanto previsto alle lettere b), c), d), e).

Se si tratta di soggetto diverso da persona fisica, la domanda di ammissione a socio dovrà contenere:

- 1) la denominazione, la descrizione dell'attività svolta, la data ed il luogo di costituzione, la sede, il numero di codice fiscale e di partita IVA;
- 2) l'elenco dei soci corredato, per ogni singolo socio, delle indicazioni di cui al precedente comma, lettere a), b), c), d) ed e);
- 3) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 4) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti di non appartenere ad altre Organizzazioni di produttori lattiero casearie.

I soci che non partecipano alla sezione di attività "Organizzazione produttori latte e derivati" sono esonerati dalla presentazione di quanto sopra previsto ai nn. 2), 3) e 4).

La domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:

- la quota di partecipazione sociale che il nuovo socio intende sottoscrivere, che non potrà essere inferiore a Euro 200,00 duecento e centesimi zero per i soggetti diversi dalle persone giuridiche e a Euro 500,00 cinquecento e centesimi zero per le persone giuridiche, nè inferiore al maggior ammontare minimo fissato dalla legge o dall'Assemblea dei soci, nè superiore, per i soggetti diversi dalle persone giuridiche, all'ammontare massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali competenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere eventuali altre notizie ritenute necessarie per meglio svolgere l'esame della domanda di ammissione o per esigenze relative alla conduzione aziendale.

Se la domanda viene inoltrata da persone giuridiche dovrà essere corredata da:

- estratto della deliberazione del competente organo sociale, previsto per statuto, con la quale è stata deliberata l'adesione;
- numero di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e, limitatamente alle società cooperative, le altre certificazioni previste dalle norme in materia di cooperazione.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 cinque e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'accoglimento delle domande di ammissione dei nuovi soci sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci cooperatori ovvero a quella speciale dei soci speciali in inserimento, prevista dall'art. 6 sei.

Il nuovo ammesso dovrà versare il capitale sociale sottoscritto immediatamente o nei modi e nei termini stabiliti dal successivo art. 9 nove.

Le deliberazioni di ammissione a socio devono essere comunicate all'interessato e hanno efficacia solo dopo che dal nuovo ammesso sia stato effettuato il primo o l'unico versamento di cui al precedente comma.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione del nuovo ammesso a libro soci solo dopo che i versamenti predetti siano stati regolarmente effettuati.

In caso di mancato versamento la delibera di ammissione si intende come non avvenuta.

Il Consiglio di amministrazione, nel valutare le richieste di ammissione dei nuovi soci, deve avere a riferimento le capacità produttive della cooperativa, anche in relazione alle strategie future di mercato, in modo tale che l'ingresso di nuovi soci non arrechi pregiudizio alla attuale compagine sociale.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare, entro 60 sessanta giorni, la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tale caso l'aspirante socio può, entro 60 sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con propria deliberazione da assumersi entro 30 trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa. Il Consiglio di Amministrazione illustra alla assemblea nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

Il socio che ha ottenuto l'ammissione è obbligato a versare la quota sociale sottoscritta entro e non oltre quattro mesi dalla data della sua ammissione o comunque all'atto della riscossione del primo acconto sul prodotto conferito, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

ART. 10

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 6 sei, i soci cooperatori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale sottoscritta nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 nove;
- b) all'osservanza dell'obbligo di conferimento dei prodotti per i quali si sono impegnati;
- c) a conferire i prodotti sani, mercantili e atti alla lavorazione;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) i soci aderenti alla sezione Organizzazione di Produttori, siano essi soci diretti o indiretti, sono obbligati a commercializzare tutta la produzione di latte per la trasformazione in formaggio Parmigiano Reggiano e/o in burro; la cooperativa può tuttavia autorizzare il socio a vendere in deroga parte del prodotto ai sensi e nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;

I caseifici soci sono inoltre obbligati:

- f) a conferire tutto il burro e la panna prodotti nell'annata, fatta eccezione per la quantità necessaria al fabbisogno familiare dei soci del caseificio conferente latte;
- g) a rispettare l'impegno di conferimento del formaggio che il Caseificio intende conferire alla Cooperativa per la eventuale stagionatura, nelle forme e nei modi che verranno fissati dal regolamento interno.
- h) i soci persone giuridiche aderenti alla sezione Organizzazione di Produttori, devono obbligare i propri soci (soci indiretti dell'Organizzazione di Produttori) agli stessi vincoli che hanno i soci diretti dell'Organizzazione di Produttori stessa, attraverso norme statutarie e regolamenti interni. La cooperativa potrà limitare il conferimento tenendo conto della propria struttura e delle condizioni di mercato.

Tutti i soci aderenti alle gestioni sviluppate dalla cooperativa dovranno sottostare ad una eventuale trattenuta sui conferimenti, trattenuta da accreditarsi, a ciascuno di essi, quale aumento della quota sociale sottoscritta.

L'ammontare di tale trattenuta sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci cooperatori, sia diretti che indiretti, che aderiscono solo alla sezione "Organizzazione di Produttori" non sono obbligati al conferimento del prodotto, ma sono obbligati:

- A) a vendere per il tramite della cooperativa tutta la produzione di latte e/o dei relativi derivati; la cooperativa può tuttavia autorizzare i soci a vendere, in deroga a quanto sopra previsto, parte del prodotto ai sensi e nel rispetto della normativa regionale vigente in materia;
- B) a corrispondere le quote associative determinate annualmente dall'Assemblea dei soci, in conformità a quanto stabilito dal regolamento generale interno della società.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 6 sei, i soci hanno diritto:

- 1) al voto deliberativo nelle assemblee;
- 2) alla nomina, attiva e passiva, alle cariche sociali;
- 3) alla remunerazione del prodotto conferito in proporzione alla quantità e alla qualità dello stesso; le relative modalità di remunerazione saranno fissate dal regolamento interno;
- 4) ad esaminare il libro soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo quando la cooperativa conti più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze del comitato esecutivo, se quest'ultimo è stato nominato. L'esame deve essere svolto attraverso un

rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia;

- 5) ad ogni altro servizio o beneficio loro spettante in base allo statuto, ai regolamenti interni, alle delibere sociali ed alle leggi.

6) solo i soci aderenti alla sezione Organizzazione di Produttori possono accedere, direttamente o indirettamente, ai finanziamenti pubblici previsti per l'Organizzazione di Produttori stessa.

ART. 11

Indipendentemente dalle trattenute di cui all'articolo precedente, ciascun socio potrà sottoscrivere e versare l'importo di quota sociale che desidera, purchè non abbia a superare, se soggetto diverso da persona giuridica, il limite massimo consentito dalla legge.

TITOLO III SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

ART. 12

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo Secondo del presente statuto, possono essere ammessi a soci della Cooperativa soci sovventori, nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti o società.

ART. 13

I conferimenti dei soci sovventori sono costituiti da azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore nè superiore ai valori minimi e massimi fissati dalla legge.

Detti conferimenti costituiscono il Fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

ART. 14

Salva diversa decisione adottata dall'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento sul soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende trasferire i propri titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. A tale fine il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di eventuali riserve divisibili, ove costituite, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 15

L'ammissione di soci sovventori deve essere disciplinata con apposita deliberazione dell'Assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo della emissione;
- il numero ed il valore nominale delle azioni, le modalità ed i termini di sottoscrizione e di versamento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di loro remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% due per cento in più rispetto al dividendo assegnato ai soci cooperatori;
- le modalità di attribuzione del diritto di voto nelle assemblee e di eleggibilità a membro del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto comunque dei limiti stabiliti dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al precedente art. 14 quattordici;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con le quali il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- l'eventuale esclusione o limitazione del diritto di opzione riservato ai soci cooperatori sulle azioni emesse, motivata dal consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto al solo voto quale socio cooperatore.

La deliberazione dell'Assemblea sopra detta, stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini della emissione dei titoli.
I soci sovventori sono esclusi dalla partecipazione e dalle deliberazioni riguardanti l'Organizzazione dei Produttori.

ART. 16

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, il socio sovventore può recedere qualora sia decorso l'eventuale termine minimo di durata del conferimento, come stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

In questi casi, come nel caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso delle azioni di sovvenzione potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, con esclusione di quanto concerne:

- i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità di cui ai precedenti articoli;
- gli obblighi e le altre disposizioni connessi con la partecipazione al rapporto mutualistico;
- le disposizioni in materia di recesso, di decadenza e di esclusione di cui al successivo Titolo Quarto.

ART. 17

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e dall'art. 4 quattro del presente statuto.

In tale caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, quali risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio certificato e depositato presso i competenti Uffici.

Il valore di ciascuna azione di partecipazione cooperativa è stabilito dalla delibera di emissione e non potrà essere di ammontare né inferiore né superiore ai limiti, minimo e massimo, fissati dalla legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti e ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di ammontare massimo fissati dalla legge per i soci cooperatori.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di punti percentuali 2 due in più rispetto ai dividendi riservati ai soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni e quote sociali, per l'intero loro valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni e quote sociali.

La emissione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, con la quale devono essere stabiliti in particolare:

- l'importo complessivo della emissione;
- la sua eventuale durata minima e le modalità con le quali può essere esercitata la facoltà di recesso;
- le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte dei soci cooperatori e dei lavoratori della Cooperativa, a norma dell'art. 5, quinto comma, della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini della emissione delle azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa è attribuita la facoltà di recesso, che potrà essere esercitato quando sia decorso il periodo minimo di 3 tre anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa può escludere la facoltà di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, così come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le relative perdite.

I possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei soci, viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune dei possessori quando essi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Per partecipare alle Assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i propri titoli, qualora emessi, almeno 2 due giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e nomina il rappresentante comune dei possessori. Il rappresentante comune dei possessori può esaminare il libro soci e il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnare le relative deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ART. 18

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile. In tale caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo della emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione dei titoli;
- i criteri di determinazione del rendimento dei titoli e le modalità di corresponsione dei relativi interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso dei titoli.

In ogni caso, la remunerazione degli strumenti finanziari di debito sottoscritti dai soci cooperatori non può essere superiore a punti percentuali 2 due in più rispetto al limite massimo consentito per i dividendi loro riservati dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Alle Assemblee speciali degli obbligazionisti e a quella dei possessori di strumenti finanziari di debito, nonché al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 19

La qualità di socio si perde, oltre che per morte e per scioglimento nel caso di soci diversi dalle persone fisiche, per recesso e per esclusione.

I provvedimenti relativi alla perdita della qualità di socio devono essere notificati all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate al previo tentativo di conciliazione regolato dall'art. 50 cinquanta del presente Statuto e successivamente, in caso di mancata conciliazione, all'Autorità Giudiziaria.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno ricorrere al tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 20

Il recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere chiesto dal socio, con domanda scritta e motivata diretta al Consiglio di Amministrazione, in caso di:

- a) alienazione della stalla, del podere, del caseificio da parte del socio proprietario;

b) trasferimento in altro podere da parte del socio affittuario, enfiteuta e simili, per comprovata cessazione del rapporto agrario, ai sensi di legge.

Il recesso è comunque consentito al socio che, per fatto ad egli non imputabile:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione, a termini dell'art. 5 cinque;
- non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa e viene annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta verificare e constatare se ricorrono i motivi che lo legittimano ed a provvedere, di conseguenza, nell'interesse della società.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, da trasmettersi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per quanto riguarda il rapporto mutualistico, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se comunicato tre mesi prima di essa o, se comunicato successivamente, con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

Il recesso ingiustificato comporta a carico del socio l'obbligo di risarcire alla cooperativa il danno procurato con il mancato conferimento.

I soci cooperatori aderenti solamente alla sezione "Organizzazione Produttori Latte e derivati" secondo quanto stabilito dall'art. 3, secondo comma - lettera g) - della Legge Regionale della Regione Emilia Romagna 7 aprile 2000 n. 24, non possono recedere prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni dalla loro iscrizione nel libro soci e purchè notifichino tale loro intenzione almeno 12 (dodici) mesi prima della data di effetto del recesso stesso.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se comunicato entro il giorno 31 trentuno dicembre dell'anno precedente.

Il socio receduto resta comunque vincolato nei confronti della società per gli impegni da egli assunti antecedentemente alla data di recesso.

ART. 21

La esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, a carico del socio che:

- a) non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti verso la cooperativa, come previsti dal precedente art. 10 dieci;
- b) non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione, legalmente adottate;
- c) in qualunque modo danneggi, materialmente o moralmente, la cooperativa o prenda parte, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ad enti e ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;
- d) venga a trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale;
- e) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- f) quando sopravvenga una delle incompatibilità di cui all'art. 5 (cinque).

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 22

Nel caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, entro il termine di giorni sessanta dalla data del decesso.

Trascorso tale termine, decade ogni diritto degli eredi di fare parte della cooperativa.

ART. 23

I soci receduti, i soci esclusi, i liquidatori di enti soci sciolti e gli eredi dei soci defunti, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate, eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 o ad essi attribuite a titolo di ristorno, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 centoottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio stesso. Il rimborso della frazione di quota sociale o delle azioni di sovvenzione attribuite al socio a titolo di ristorno può essere corrisposto in più rate, in un

massimo di cinque anni, unitamente agli interessi legali, ex art. 2535, ultimo comma, del Codice Civile. In cinque anni dalla scadenza dei detti 180 centoottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, si prescrive il diritto al rimborso.

ART. 24

La cooperativa conserva verso il socio escluso il diritto di ottenere sia l'adempimento delle obbligazioni a qualsiasi titolo dallo stesso già assunte nei suoi confronti, e perciò anche il pagamento delle quote sociali sottoscritte e non ancora versate, sia il risarcimento dei danni eventualmente ad essa causati.

I versamenti fatti dal socio escluso potranno essere utilizzati in compensazione di somme dal socio escluso dovute, per qualsiasi titolo, alla cooperativa.

ART. 25

In caso di morte del socio, il diritto dei suoi eredi al rimborso della quota sociale effettivamente versata dal socio defunto, eventualmente rivalutata e, in caso di scioglimento di ente socio, il rimborso al liquidatore dell'ente socio sciolto della quota sociale effettivamente versata dall'ente stesso, eventualmente rivalutata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo 23 ventitre. Gli eredi del socio deceduto devono presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota sociale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei modi previsti dalla legge, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla liquidazione e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 26

I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio defunto, nonché i liquidatori degli enti soci sciolti, dovranno chiedere il rimborso della quota sociale entro e non oltre il termine di prescrizione indicato nel precedente art. 23 ventitre.

Le quote di partecipazione per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto, anche dopo avere ricevuto comunicazione dalla società, saranno devolute, con delibera del consiglio di amministrazione, a riserva legale.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

ART. 27

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, il quale, considerato il carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito e si compone:
 - a) delle quote dei soci ordinari, ognuna delle quali ha valore nominale non inferiore a quanto stabilito nell'art. 7 sette e non superiore al limite massimo consentito dalle leggi vigenti;
 - b) delle azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 quattro del presente statuto;
 - c) delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 2) dal fondo di riserva legale, formato con le quote degli eventuali utili e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, ai soci esclusi, agli eredi dei soci defunti ed ai liquidatori degli enti sciolti, nonché con le quote incamerate a titolo di sanzione o di penale secondo le disposizioni del presente statuto e con le penalità applicate ai soci per mancato conferimento;
- 3) delle eventuali riserve straordinarie;
- 4) di ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali da ognuno sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite fra i soci, né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

ART. 28

Le quote di partecipazione sociale sono sempre nominative. Esse non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute a terzi o ad altri soci con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della

cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

L'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è condizionata, per la cessione ad altri soci, all'accertamento che le quote sociali dei soci cessionari non abbiano a superare, per effetto della cessione, la misura massima stabilita dalla legge, e, per la cessione ad aspiranti soci, alla deliberazione di ammissione dei medesimi, previo accertamento del loro possesso dei requisiti e della inesistenza in essi di cause di incompatibilità indicati nell'art. 5 cinque.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono trasferibili, salvo quanto disposto dall'art. 14 quattordici. Il provvedimento autorizzativo del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio interessato entro 60 sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i successivi 60 sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui al successivo articolo 50 cinquanta.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE - RISTORNO - BILANCIO DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 29

L'esercizio sociale decorre dal 1° primo gennaio al 31 trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compiliarsi in conformità alla legislazione vigente.

Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci unitamente alla relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci operatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentando la condizione di prevalenza della mutualità ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea generale dei soci entro 120 centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; l'organo amministrativo ha facoltà di prorogare il termine per l'adunanza dell'assemblea ordinaria fino a 180 centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile; in tale caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

ART. 30

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di ristorni ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento interno. Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità dei prodotti conferiti, in conformità ai criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno.

L'Assemblea può deliberare l'attribuzione dei ristorni a ciascun socio:

- a) mediante versamento in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della quota di partecipazione al capitale sociale;
- c) mediante l'emissione di azioni di sovvenzione e/o di azioni di partecipazione cooperativa.

ART. 31

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 30 trenta e, successivamente, sulla destinazione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- b) una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- c) ad eventuale dividendo ai soci operatori, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legge

per il riconoscimento dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del Codice Civile, ragguagliata al capitale sociale effettivamente versato;

d) ad eventuale dividendo ai soci sovventori e agli azionisti di partecipazione cooperativa, nei limiti e con le modalità previste negli artt. 15 quindici e 17 diciassette del presente statuto;

e) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti contemplati dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

f) ad eventuale fondo di riserva straordinario o agli altri fondi costituiti ai sensi dell'art. 27 ventisette, n. 4 del presente statuto, mai divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare che il dividendo di cui alla lettera c) venga destinato ad aumento delle quote sociali dei soci cooperatori sino al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti comma, la totalità dei residui attivi, al netto comunque della quota pari al 3% tre per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al Fondo di riserva di cui alla lettera a).

TITOLO VII REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 32

E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla misura massima consentita dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 del Codice Civile, ragguagliata al capitale effettivamente versato, e comunque in misura superiore a quanto previsto dalla legge per il riconoscimento dei benefici fiscali.

ART. 33

Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di partecipazione sociale rimborsabili ai soci nei modi e nei termini stabiliti dal presente Statuto per i casi di recesso, di esclusione, o per quelli di scioglimento e di liquidazione degli enti soci e di morte di soci persone fisiche, non è mai ripartibile fra i soci.

ART.34

E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 del Codice Civile.

ART. 35

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote di capitale sociale versate ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita della Cooperativa o al suo scioglimento, nel rispetto dei requisiti mutualistici.

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

ART. 36

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di prorogare il termine dell'adunanza per l'Assemblea Ordinaria fino a 180 centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, ultimo comma, del Codice Civile; in tale caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione.

Essa è competente per i seguenti oggetti:

a) discutere ed approvare il bilancio;

b) eleggere e surrogare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- c) procedere alla nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato del controllo contabile;
- d) determinare le quote associative annue a carico dei soci iscritti alla sezione "Organizzazione dei Produttori Latte e derivati", su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) stabilire gli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, nonché la retribuzione annuale dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile;
- f) approvare, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i regolamenti interni;
- g) deliberare l'aumento dell'ammontare minimo della quota di capitale sociale da sottoscrivere da ogni socio cooperatore;
- h) deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno, ai sensi dell'art. 30 trenta del presente statuto;
- i) adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art 4 quattro del presente Statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- l) deliberare su tutti gli argomenti inerenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o comunque sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- m) deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per la trattazione degli argomenti che la legge attribuisce alla sua competenza, ivi compresa la deliberazione di emissione dei titoli dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché di emissione degli strumenti finanziari di debito.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, devono inoltre essere convocate dal Consiglio di Amministrazione qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i voti spettanti ai soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare; in questi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

ART. 37

La convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, deve essere fatta a cura del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

L'avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:

- pubblicazione sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, almeno 15 quindici giorni prima della data fissata per la riunione;
- pubblicazione sul quotidiano "La Repubblica" almeno 15 quindici giorni prima dell'adunanza;
- avviso comunicato ai soci con modalità che comunque consentano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di tutti gli aventi diritto ad intervenire almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che deve avere luogo almeno 24 ventiquattro ore dopo la prima e, comunque, in conformità alle disposizioni di legge in materia. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 38

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine

del giorno, salvo che su quelli indicati nell'art. 2369 - quinto comma - del Codice Civile, nei quali casi è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 39

Le votazioni, ivi compresa quella per la elezione delle cariche sociali, si fanno normalmente per alzata di mano e comunque per voto palese.

Dovranno farsi per appello nominale quando ne sia fatta richiesta da un numero di soci che rappresenti almeno 1/5 (un quinto) di tutti i voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

ART. 40

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 novanta giorni e che siano in regola con i versamenti del capitale sociale sottoscritto.

Ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto.

Ai sensi dell'art. 2538 - quarto comma - del Codice Civile, ai soci persone fisiche che conferiscono prodotti agricoli e zootecnici in quantità superiori a quelle di seguito specificate, sarà attribuito il diritto di voto in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Tale diritto sarà attribuito ai soci persone fisiche che avranno superato, nell'esercizio precedente, i seguenti quantitativi di prodotti conferiti:

- per i soci conferenti latte (alimentare e/o per la trasformazione): quintali 6.000 (seimila);
- per i soci conferenti panne e/o zangolato: quintali 150 (centocinquanta) resa burro;
- per i soci conferenti parmigiano reggiano: forme 8.000 (ottomila);
- per i soci conferenti foraggio: quintali 3.000 (tremila).

Fermi restando i limiti individuali e collettivi previsti dall'art. 2538, quarto comma, del Codice Civile, per queste categorie di soci, il numero di voti ad essi individualmente attribuiti in ragione dello scambio mutualistico non potrà essere superiore a cinque e, nel rispetto di detto limite massimo statutariamente previsto, verranno attribuiti sulla base di apposito regolamento redatto e approvato in conformità a quanto previsto dall'art. 2521 del Codice Civile e dall'art. 36 dello statuto sociale.

I soci persone fisiche che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare in essa mediante delega scritta da un altro socio appartenente alla medesima categoria di soci o da un compartecipe nell'esercizio della sua impresa agricola, ai sensi dell'Art. 7 della Legge 17 febbraio 1971 n. 127.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due soci.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un numero di voti proporzionale alla quota di capitale sociale sottoscritta e versata; i voti spettanti saranno espressi dal delegato a tale fine nominato. Il numero dei voti spettanti ad ogni socio persona giuridica non potrà comunque essere superiore a cinque, ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile e sarà determinato secondo la seguente tabella:

- VOTI 1 uno PER QUOTA SOCIALE FINO A Euro 50.000,00 cinquantamila e centesimi zero;
- VOTI 2 due PER QUOTA SOCIALE DA Euro 50.001,00 cinquantamilauno e centesimi zero A Euro 100.000,00 centomila e centesimi zero;
- VOTI 3 tre PER QUOTA SOCIALE DA Euro 100.001,00 centomilauno e centesimi zero A Euro 150.000,00 centocinquantamila e centesimi zero;
- VOTI 4 quattro PER QUOTA SOCIALE DA Euro 150.001,00 centocinquantamilauno e centesimi zero A Euro 200.000,00 duecentomila e centesimi zero;
- VOTI 5 cinque PER QUOTA SOCIALE OLTRE A Euro 200.000,00 duecentomila e centesimi zero.

I soci collettivi partecipano alle assemblee tramite il loro legale rappresentante o mediante la persona appositamente delegata.

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee con il loro delegato, il quale esprimerà tutti i voti spettanti al socio.

Non possono ricevere deleghe nè i sindaci, nè gli amministratori, nè i dipendenti della società.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e devono essere conservate fra gli atti sociali.

Hanno diritto al voto anche i soci sovventori, giusta quanto disposto al precedente art. 15 quindici. Il totale dei voti eventualmente spettanti ai soci sovventori non potrà in alcun caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e rappresentati in ciascuna assemblea.

I possessori di strumenti finanziari senza diritto di voto potranno comunque assistere ai lavori dell'Assemblea.

Le associazioni cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Le decisioni che riguardano l'Organizzazione dei Produttori potranno essere votate solamente dai soci aderenti alla sezione "Organizzazione dei Produttori Latte e derivati".

ART. 41

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario. In assenza di entrambi, il presidente sarà eletto dalla Assemblea.

Spetta al presidente dell'Assemblea:

- accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea;
- constatare che l'Assemblea sia regolarmente costituita ed atta a deliberare;
- dirigere e regolare la discussione.

L'Assemblea nomina un segretario e all'occorrenza due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo e deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato), le modalità e i risultati delle votazioni, l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti (anche mediante allegato); nel verbale, su espressa richiesta degli intervenuti, deve essere riportata la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 42

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 (nove) fino ad un massimo di 30 (trenta) membri, eletti dalla assemblea, che preventivamente ne fissa il numero, scelti anche fra non soci, ma in modo tale che la maggioranza dei consiglieri sia costituita da soci operatori, loro delegati di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, o mandatari, anche appositamente designati, di enti e persone giuridiche socie.

La composizione del consiglio di amministrazione dovrà comunque garantire la presenza di eventuali soci di minoranza.

I soci sovventori e i mandatari degli enti collettivi soci sovventori potranno eventualmente essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci operatori o loro mandatari.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e sono rieleggibili nel limite massimo di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti ed esclusivamente fra i soci operatori e i loro mandatari, il presidente e uno o più vice presidenti, uno dei quali vicario;

può delegare, nei limiti di legge e determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri delegati e/o ad un comitato esecutivo, composto in maggioranza da soci operatori o loro mandatari.

In ogni caso, non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, quarto comma, del Codice Civile, e i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, ove nominati, riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e per le loro caratteristiche, effettuate dalla società e dalle società sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale e la firma sociale all'Amministratore/i delegato/i nominato/i, ai sensi del precedente comma, nell'ambito delle funzioni delegate.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

ART. 43

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma o di telefax, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo, dovrà redigersi verbale nei modi di legge.

ART. 44

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della società: esso compie pertanto tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano, dalla legge o dallo Statuto, tassativamente riservati all'Assemblea. Spetta pertanto, fra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) predisporre i regolamenti interni, previsti dallo Statuto o che si rendessero necessari, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e curarne l'attuazione;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare la istituzione di ogni altra unità locale come previsto dall'art. 1 uno;
- f) assumere e licenziare il personale dipendente della cooperativa, fissandone le mansioni, le attribuzioni, la retribuzione e gli istituti normativi applicabili e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e, se ne ricorrono le condizioni e le esigenze, dei dirigenti;
- g) conferire, nei limiti di legge, procure per determinati atti o per determinate categorie di atti, nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dipendente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono; delegare nei limiti di legge parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri; nominare il Comitato Esecutivo fissandone i componenti, le attribuzioni, le norme per il suo funzionamento e quant'altro necessario;
- h) deliberare l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci, nonché le eventuali sanzioni a loro carico ed adottare le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- i) designare i delegati che dovranno partecipare alle assemblee degli organismi cui la società aderisce;
- l) dare l'adesione della Cooperativa a società, enti, istituti, ed organi consortili ed accettarne gli statuti;
- m) accordare pegni e ipoteche;
- n) deliberare e acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- o) deliberare qualsiasi operazione per il finanziamento della società, con facoltà di contrarre mutui, cambiari ed ipotecari, conti correnti attivi e passivi ed anche impegnare i beni patrimoniali della società; deliberare e concedere finanziamenti, avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito alla cooperativa, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- p) acquistare e vendere immobili, mobili e attrezzature di qualsiasi genere;
- q) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni, di ordinaria e straordinaria amministrazione, relativi alle attività indicate nell'art. 4 quattro che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservati all'Assemblea.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio di Amministrazione relaziona l'assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, documentando la sussistenza del requisito della prevalenza della mutualità o precisando le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di sua perdita temporanea, ai sensi dell'art. 2545 octies del Codice Civile.

ART. 45

In caso di mancanza di uno o più amministratori nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, nell'ambito della stessa categoria di soci, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 46

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, nei limiti di legge, al vice presidente vicario o ad un altro membro del consiglio, nonchè con speciale procura per determinati atti o per determinate categorie di atti, a dipendenti della cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente vicario. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente vicario fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

ART. 47

Il collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea. I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica; essi sono rieleggibili.

ART. 48

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, nella sua relazione al bilancio, dovrà riferire specificatamente all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale, a norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, se nominato, del Comitato Esecutivo, ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 49

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il collegio sindacale; l'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di 3 tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, terzo comma, del Codice Civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio sindacale.

TITOLO IX

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e i suoi organi, ovvero tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in materia di recesso e di esclusione, nonchè su questioni attinenti all'applicazione, alla esecuzione ed alla interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, nell'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio della sede sociale, cui si fa espresso riferimento, che deve essere esperito, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni

dalla data di comunicazione o comunque di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, e tra queste la eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, è assolutamente riservata e non potrà essere in alcun modo utilizzata nell'eventuale procedura avviata a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione stessa, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso della conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

Il Regolamento del Servizio di Conciliazione cui si fa riferimento nella fattispecie prima menzionata, è quello vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione, come prevista ai comma precedenti, sarà deferita alla decisione dell'Autorità Giudiziaria; il foro competente è quello della sede sociale.

ART. 51

I Comitati tecnici - se nominati - hanno il compito di esaminare i prodotti (burro, panna, formaggio e quant'altro) che fossero conferiti alla società, allo scopo di tutelare la società da frodi e da sofisticazioni, e di dare al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulle domande annualmente presentate dai soci per l'ammissione alle gestioni suddette.

Essi dovranno segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione anche il solo dubbio di frodi che potessero essere commesse da soci conferenti burro, panna, formaggio ed altri prodotti.

ART. 52

Per l'attuazione del presente Statuto e per il funzionamento tecnico e amministrativo della Cooperativa, potrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea, le cui disposizioni saranno obbligatorie, come tutte le disposizioni del presente statuto.

ART. 53

In caso di scioglimento della Società, saranno nominati uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra i soci cooperatori, stabilendone i poteri, nell'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 54

La cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità indicati nell'art. 2514 del Codice Civile. Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 32 trentadue - 33 trentatre - 34 trentaquattro - 35 trentacinque e 53 cinquantatre del presente Statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 55

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, sulle imprese agricole e sulle Organizzazioni di Produttori, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

F.to Tosi Germano

F.to Claudio Giannotti - Notaio.

- Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27/06/2008 -



Consorzio Granterre

Società Cooperativa Agricola
Via Polonia 30/33 – 41100 Modena
TEL. 059- 31.21.62 – FAX 059-45.04.41
www.granterre.it